

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Salvatore V. Greco**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Via Catania n. 27 - 90141 Palermo**  
**Tel. 091/ 349748 fax 091/349884**

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Maria Teresa Parrino**  
**Via Catania n. 27 – 90141 Palermo**  
**Tel. e fax 091/ 349884**

**TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI**

**- SEZ. LAVORO -**

**RICORSO EX ART. 28 L. n. 300/70**

I Sigg.ri Matranga Dario, Minio Marcello, Saladino Vito e Caracci Giuseppe, nella loro qualità rispettivamente i primi due di Segretari Regionali della Organizzazione Sindacale . denominata “ Cobas – Codir “ Dipendenti Regionali per la Carriera Siciliani Inkazzati ” , il terzo ed il quarto nella loro veste di segretari provinciali del medesimo sindacato, corrente in Palermo, Via Cavour n. 59, elettivamente domiciliati in Trapani, Via F.sco Manzo n. 17 ( Studio Avv. A. Proto) rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore Vincenzo Greco e Maria Teresa Parrino, per mandato in calce al presente atto.

**CONTRO**

Il S.U.P.L.( ex U.P.L.M.O.) di Trapani in persona del Suo Direttore pro tempore per la carica domiciliato in Trapani Via Virgilio Quartiere Portici.

**RESISTENTE**

**E NEI CONFRONTI**

Dell'Assessorato Regionale alla Presidenza, in persona del suo Assessore I.r. pro tempore per la carica elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo Via A. De Gasperi n. 81 .

**CONTROINTERESSATO**

**PREMESSO ED ESPOSTO**

Con D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 sono state approvate le norme per la “ **Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421** “.

Suddetta norma è stata ridisegnata prima dal D.Lgs. n. 80/1998 , poi dal D.Lgs. 387/98 e, per ultimo, dal D.Lgs. n. 165/2001.

In ottemperanza al sistema di individuazione delle fonti normative del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, di cui all'art. 2 D.Lgs n. 29/93, improntato alla "delegificazione", viene sancito che le **P.A. traccino le linee essenziali di organizzazione degli uffici etc. etc.**

Viene altresì consacrata l'efficacia derogatoria del Contratto Collettivo, o dell'Accordo collettivo, rispetto alla legge (salvo espressa riserva) al regolamento o allo statuto, facendoli assurgere a "**privilegiati**" strumenti attuativi del rapporto di lavoro.

Ne discende allora che le P.A. DEVONO ADEMPIERE agli obblighi assunti con i Contratti Collettivi sin dalla sottoscrizione definitiva.

oooooooooooo

A distanza di qualche anno, l'Assemblea Regionale Siciliana, con L.r. 15 maggio 2000, n. 10, ha approvato le: "***Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana***"..... ***Omissis... Norme in materia di prepensionamento***".

Si tratta, in buona sostanza, di una legge che ricalca le norme del D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, peraltro espressamente richiamate come applicabili per quanto non previsto nella norma regionale che ha introdotto anche in Sicilia i principi di carattere privatistico del rapporto di lavoro e che si sostanziano nella c.d. "**contrattualizzazione**" della relativa disciplina.

La L.r. 10/2000 - Titolo III "DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA" - all'art. 9 fissa le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, precisando che per la nomina a tali incarichi deve essere tenuto conto "**della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando il criterio della rotazione.**

Il successivo art. 22, stabilisce che :

1. **...Omissis.....;**
2. **I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti regionali sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi di lavoro sono stipulati**

secondo le modalità e con i criteri di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed i contratti si conformano ai principi di cui all'art. 49, comma 2, del citato decreto legislativo.

Il successivo art. 24 – **Contrattazione collettiva** – al comma 3 stabilisce che : “ **L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1, osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti**”.

\*\*\*\*\*

Con D.P.R.S. 22 giugno 2001 n. 9, è stata data esecuzione alle previsioni di cui all'art. 5 della medesima legge il quale prevedeva che , “ **PREVIA CONTRATTAZIONE SINDACALE. PER IL PERSONALE NON INQUADRATO NELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E PER IL PERSONALE DIRETTIVO**”, si dovesse “**procedere alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa...**”

Con il richiamato D.P.R.S. veniva approvato l'allegato accordo sottoscritto in data 28.02.2001 tra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali più rappresentative, tra cui la ricorrente odierna.

Con esso si provvedeva a fissare i “ *CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI A REGIME* ” dei lavoratori appartenenti ai precedenti livelli giuridici ed economici “.

Facevano parte integrante dell'accordo due allegati ( “A “ e “ B “ ).

Con l'allegato “ A ” veniva disciplinato il nuovo inquadramento del personale in 4 categorie : A,B,C e D.

Alla categoria “ **D** ” venivano collocati i “ **FUNZIONARI DIRETTIVI** “; alla categoria “ **C** “ gli “ **ISTRUTTORI** “; alla categoria “ **B** ” i “ **COLLABORATORI** “; alla categoria “ **A** ” gli “ **OPERATORI** “.

Il nuovo ordinamento professionale veniva recepito con D.D. A.A. collettivi della Presidenza della Regione nn. 4503, 4504 e 4505 del 07.11.2001,

pubblicati sul Bollettino Ufficiale DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
rispettivamente n. 1 del 27.02.2002 e n. 5 del 18 dicembre 2001.

Con l'allegato " B " venivano fissati i criteri per l'individuazione dei profili professionali a regime.

Con D.P.R.S. n. 10 di pari data, veniva inoltre recepito: " **l'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001** - *Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto* - **Nuovo ordinamento professionale del personale** - *Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza*".

Suddetto D.P.R.S. ha approvato il protocollo aggiuntivo all'accordo redatto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P. n. 26/91 che prevede espressamente : " **la materia dell'affidamento e della revoca degli incarichi dirigenziali è oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali** etc. etc. "

Le superiori norme di carattere secondario vengono pubblicate sulla G.U.R.S. n.33 del 02 luglio 2001.

Il D.P.R.S. n. 10/2001 e la circolare 10 agosto 2001 n. 25180, regolamentano le modalità applicative per il conferimento degli incarichi dirigenziali prevedendo che in " provvisoria assenza delle norme regolamentari previste dalla L.R. n. 10/2000 ( art. 6, comma 2) gli organi competenti osservino procedure di trasparenza per l'imparziale valutazione, tali da evitare che siano adottati atti assolutamente discrezionali al fine di non ledere i legittimi interessi degli aventi diritto".

Infatti l'art. 13 del citato D.P.R.S. n. 10 precisa che devono essere osservati i seguenti criteri generali : " natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare, attitudini e capacità, risultati conseguiti etc.etc."

La richiamata circolare n. 25180/2001, PER I PREDETTI FINI PRECISA ALTRESI' CHE I' AFFIDAMENTO, IL MUTAMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DEGLI UFFICI SONO **OGGETTO DI INFORMAZIONE SINDACALE E DI PUBBLICITA' IN MODO CHE SI CONSENTA AGLI INTERESSATI L'**

## **ESERCIZIO DEL DIRITTO E PRODURRE DOMANDE etc.etc.**

Inoltre, in esecuzione del suddetto D.P.R.S. n. 10/2001, con nota 1414, del 16.04.2002, l'Assessore Regionale alla Presidenza precisava che ( testualmente ) “ **Gli artt. 7, 8 e 9 del Decreto Presidenziale n. 10/2001 .....** **Riguardano l'istituzione, il conferimento, la revoca per le posizioni organizzative del comparto nonché le retribuzioni accessorie da corrispondere ai titolari dei predetti incarichi .**

**Lo scrivente, che sulla materia ha raccolto anche le istanze dei rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali, ha rilevato la necessità che la materia del conferimento degli incarichi in oggetto venga disciplinata in maniera unitaria e secondo criteri uniformi, al fine di evitare unilaterali e contrastanti determinazioni da parte dei vari uffici che compongono l'Amministrazione regionale.**

Per le ragioni sopra esposte, nelle more della definizione del mansionario etc. etc., **SI INVITANO I DESTINATARI DELLA PRESENTE DALL'ASTENERSI DALL'ASSUMERE QUALSIASI DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA COMPLESSA TEMATICA DI CUI SOPRA ED A REVOCARE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA GIA' EVENTUALMENTE DIRAMATE**“.

Per quanto riguarda il presente ricorso viene espressamente invocata l'applicazione degli artt. 6, 9 e 13 della L.r. 10/2000, della L.R. 38/91; l'esecuzione degli obblighi assunti dalla Regione con il **'Nuovo ordinamento professionale del personale**” ed in modo particolare dagli artt. 7 ( *Area della posizione organizzativa* ), 8 ( *Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative* ) e 9 ( *Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato* ), l'ottemperanza alla circolare n. 25180/01 ed infine il rispetto della nota 1414/02.

\*\*\*\*\*

Contravvenendo a disposizioni di legge ed a quelle attuative di secondo grado succitate, il Direttore del S.U.L.P. di Trapani, con ordine di servizio n. 02/2002 del 9.07.2002, disponeva che **l'assistente BARRACO MAURIZIO** con decorrenza immediata **assumesse ad interim** la “ **RESPONSABILITA' PER I SERVIZI**

## **INFORMATICI DI PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONI DATI** “.

Con nota del 27.09.2002 l'odierna ricorrente contestava l'agire posto in essere dal direttore del Servizio con la nota succitata e chiedeva un incontro urgente al fine di evitare l'insorgere di contenzioso.

Il Direttore accordava l'incontro che si teneva il 03.10.2002, in esito al quale venivano fornite assicurazioni al Sindacato sul rispetto delle disposizioni di legge, del contratto collettivo, della circolare e nota assessoriale surrichiamate.

Senonchè, suddetta assicurazione verbale non veniva seguita dall'atto formale di revoca dell'O.d.S. surrichiamato e ciò spinse la ricorrente, con successiva nota 21.10.2002, a sollecitare il Direttore a revocare il provvedimento contestato.

Per tutta risposta il Direttore, con nota del 04.11.2002 comunicava testualmente:

**“ Con riferimento alla nota emarginata lo scrivente informa codesta Spett.le Organizzazione che con l'ordine di servizio lo scrivente non ha conferito incarico di coordinamento ufficio semplice e ciò per un triplice ordine di motivi :**

- a) **gli uffici semplici saranno individuati dal Dirigente generale del Dipartimento lavoro con apposito decreto;**
- b) **fino alla data odierna, dal dirigente generale non sono stati fissati i criteri e le modalità per l'attribuzione dei costituendi uffici semplici;**
- c) **la Presidenza della Regione non ha emanato i formali decreti riguardanti il personale.**

**Tutto ciò premesso, si precisa che l'ordine di servizio ha natura provvisoria ed è scaturito dall'esigenza di assicurare un previsto adempimento, nelle more dell'attuazione dei tre punti soprarichiamati.**

Preliminarmente occorre evidenziare come non merita commento alcuno l'affermazione secondo cui non si tratterebbe di conferimento di **incarico di coordinamento ufficio semplice.**

Appare di tutta evidenza il carattere simulatorio di siffatta affermazione!!!!

Prima di entrare nel merito, occorre brevemente accennare alla natura dell'atto contestato precisando che esso, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.r. n.10/2000 ( che ha recepito l'art. 4 comma 2 del decreto leg.vo n.29/93)

costituisce una determinazione per l'organizzazione degli uffici e misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro assunte dagli organi preposti alla gestione.

La correttezza di tale qualificazione risulta confermata da numerosi elementi di giudizio e normativamente dal rilievo che l'art. 19, comma 1, ultima parte del D.Leg.vo n. 29/93 ( nell'ordinamento giuridico della regione Sicilia l'art. 9. comma 1, L.r. 10/2000) stabilisce espressamente la non applicabilità dell'art. 2103 c.c. e ciò comprova la soggezione della fattispecie al diritto privato.

Il medesimo art. 19, al comma 2° ( in Sicilia l'art. 9 comma 2°, L.R. 10/2000 ), prevede che nell'attribuire suddetti incarichi i Dirigenti Generali devono tener conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente e della attività svolta. Cosa alquanto diversa è la procedura che la P.A. deve seguire per il conferimento degli incarichi e che naturalmente deve tenere conto della funzione che viene conferita al soggetto destinatario di quel provvedimento.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001, modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 369 del 16 ottobre 2001, ha fissato le linee guida da seguire nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali prevedendo ( testualmente ) : “ 1) ferme restando... omissis ..... si dovrà tenere conto della professionalità dei singoli dirigenti ed in particolare del TITOLO DI STUDIO SPECIFICO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DA CONFERIRE.... Omissis....

Suddetta discrezionalità non può prescindere dalla peculiarità del provvedimento di affidamento, che deve comunque ispirarsi ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza della P.A, anche attraverso la tutela indiretta delle posizioni soggettive degli aspiranti alla copertura dell'incarico, pena la illegittimità dell'atto sotto il profilo della violazione di legge o dell'eccesso di potere. La giurisprudenza del C.d.S. ( Sent. n. 1139 del 07.04.1998) ha statuito che “ **persino negli atti di alta amministrazione, come tali connotati da un elevato tasso di discrezionalità, il provvedimento, pur essendo fiduciario, deve motivare le ragioni che lo giustificano ed evidenziare la coerenza della valutazione rispetto ad obiettivi strategici ed ai problemi organizzativi da eliminare**”.

Deve rilevarsi, nell'agire tenuto dal Direttore del S.U.P.L. di Trapani, un comportamento non ispirato alla trasparenza dell'azione amministrativa; egli infatti non ha reso pubblico il reclutamento, non ha redatto una graduatoria degli aspiranti, né ha acquisito il curriculum vitae dell'incaricato al fine di consentire un controllo esteriore della procedura di nomina che dia conto dei criteri posti a base del conferimento dell'incarico e permetta, secondo i principi di correttezza e buona fede, un adeguato controllo della motivazione che, nella fattispecie, è del tutto mancante.

Né si può sottacere che a norma dell'art. 9, comma 5°, della L.R. 10/2000 gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di dirigente generale, sono conferiti...**a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza.**

Secondo la vecchia denominazione del mansionario, il sig. BARRACO MAURIZIO è assistente ( non dirigente !! ).

Si tratta in buona sostanza, di un agire in contrasto con norme di legge, di delibera di Giunta regionale e di contrattazione collettiva recepiti con decreti presidenziali.

**Per quanto riguarda il presente ricorso l'agire si appalesa anche antisindacale** e si caratterizza ancora di più come tale se si pensa che nonostante i numerosi solleciti da parte dell'O.S. ricorrente a ripristinare la legalità nell'agire, il resistente non è tornato indietro persino in presenza di un esplicito invito del Capo dell'Amministrazione di appartenenza ad astenersi dall'assumere etc. etc.

Non vi è dubbio che l' O.S. ricorrente è sottoscrittrice di entrambi i contratti collettivi recepiti dai DD.PP.RR.SS. nn. 9 e 10, pubblicati sulla GAZZETTA UFFICIALE, e pertanto ha diritto a partecipare al procedimento mirante alla definizione dei criteri per il conferimento delle funzioni organizzative.

Suddetto diritto sindacale viene esercitato su base regionale attraverso la concertazione e contrattazione centrale con gli organi centrali dell'amministrazione e su base provinciale attraverso la contrattazione decentrata



con gli organi periferici della medesima amministrazione regionale come espressamente previsto dagli artt. 2 e 5 della L.R. 38/91.

Di fatto la disposizione contestata di conferimento della reggenza dei servizi informatici all'assistente ( non dirigente !! ) BARRACO MAURIZIO costituisce, oltre che una palese violazione di legge, una spoliazione di un diritto-dovere dell'odierna ricorrente ad esercitare l'intervento in sede di contrattazione centrale (dipartimento regionale del personale ) per definire i criteri UNIFORMI di applicazione degli artt. 7, 8 e 9 del D.P.R.S, nonché spoliazione del diritto-dovere di esercitare l'intervento in sede di contrattazione decentrata per definire criteri e modalità del procedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi.

A dare fondamento documentale alla superiore censura soccorre infine il contenuto della nota prot. n. 25318 del 30.10.2000 della Direzione regionale della Presidenza con cui è stato espressamente riconosciuto che il Sindacato odierno ricorrente ha “ il diritto ad essere ammesso alle contrattazioni collettive e CONCERTAZIONI A QUALSIASI LIVELLO “.

Ecco perché l'Assessorato regionale alla Presidenza è convenuto nel presente giudizio in quanto ha interesse a far rispettare le norme di fonte primaria violate ed invocate e secondaria di loro esecuzione da esso approvate ed emanate.

Viene spontaneo allora chiedersi quale è il vero motivo che spinge l'odierno resistente a porre in essere un tale comportamento palesemente antisindacale avente le caratteristiche della plurioffensività giuridica.

Per tutto quanto esposto gli odierni ricorrenti, nella qualità e come sopra rappres. ti e difesi

#### CHIEDONO

Che il Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Trapani voglia, previa audizione degli interessati, ritenere e dichiarare illecito il comportamento tenuto dall'odierno resistente nei confronti della O.S. “ Cobas –Codir ” e dei suoi rappresentanti

sindacali regionali e provinciali, e conseguentemente ordinargli, previa disapplicazione della nota contestata, la cessazione immediata di tale condotta, siccome antisindacale e degli effetti di essa con ogni provvedimento

conseguenziale connesso alla natura del diritto tutelato, ex art. 63 D. Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165, anche in ordine alla nota di conferimento ad interim della responsabilità per i servizi informatici di programmazione ed elaborazione dati all' " **assistente** " Barraco Maurizio.

Con vittoria di spese del giudizio.

Si produce:

- 1) G.U.R.S. n. 55 nota del 2 luglio 2001 – DD.PP.RR.SS. n. 9 e 10 del 22.06.2001;
- 2) Circolare n. 25180 del 10.08.2001 ;
- 3) Nota n. 1414 del 16.04.2002;
- 4) Nota 09.07.2002, conferimento incarico coordinamento ufficio semplice all'assistente Barraco;
- 5) Nota del 27.09.2002 di contestazione conferimento incarico;
- 6) Nota del 21.10.2002 di sollecito revoca conferimento incarico;
- 7) Nota del 4.11.2002 di precisazione contenuto conferimento incarico;
- 8) L.r. 38 del 19.06.1991;
- 9) Nota prot. n. 25318 del 30.10.2000, della Direzione Regionale del Personale.

Palermo li 22.04.2003

Avv. Salvatore V. Greco

Avv. Maria Teresa Parrino

PROCURA: Nominiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio sia unitamente che disgiuntamente, conferendo loro tutti i poteri di legge, gli Avvocati Salvatore V. Greco e Maria Teresa Parrino, ed eleggiamo domicilio in Trapani Via F.sco Manzo n. 17 presso lo studio legale dell'Avv. A. Proto.

Palermo li 23.04.2003.

Dario Matranga n. q.

Marcello Minio n.q.

Vito Saladino n.q.

Giuseppe Caracci n.q.

Vere ed autentiche le superiori firme.

Avv. Salvatore V. Greco

Avv. Maria Teresa Parrino